

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA

Il sette novembre duemilasette

7 novembre 2007

In Piombino, Via Isonzo n. 23 nella sede della società ASIU, alle ore 15 (quindici)

Innanzi a me dott.ssa ANGELA LALLO, NOTAIO residente in Piombino iscritta presso il Collegio Notarile di Livorno è presente: dott. Murzi Fulvio nato a Piombino il 29 dicembre 1945 residente a Piombino e domiciliato per la carica presso la sede dell'infrascritta società

Comparente cittadino italiano della cui identità personale io notaio sono certo, il quale agendo nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "ASIU SPA" con sede in Piombino Via Isonzo 21/23 iscritta al registro delle imprese di Livorno con il numero di codice fiscale 01261000499 e n. LI-101734 REA

dichiara

che trovasi riunita in questo luogo, in questo giorno ed ora in prima convocazione l'assemblea straordinaria dei soci della predetta società convocata in conformità del vigente statuto per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno :

- Modifiche allo Statuto della società

e fa richiesta a me notaio di redigere il relativo verbale.

A ciò aderendo io notaio do atto di quanto segue:

Assume la Presidenza dell'assemblea ai sensi del vigente statuto sociale il comparente il quale innanzitutto verifica la regolarità della costituzione per la presenza dei soci

Comune di Piombino in persona del Sindaco Gianni Anselmi, titolare di azioni dell'importo complessivo di Euro 1.235.943,84 (unmilione duecentotrentacinquemilanovecentoquarantatre virgola ottantaquattro)

Comune di Campiglia Marittima in persona del Vice Sindaco Alvaro Mastroleo titolare di azioni dell'importo complessivo di Euro 412.800,00 (quattrocentododicimilaottocento/00);

Comune di Suvereto in persona del Sindaco Giampaolo Pioli, titolare di azioni dell'importo complessivo di Euro 2.456,16 (duemilaquattrocentocinquantasei/16);

Comune di San Vincenzo in persona del Sindaco Michele Biagi, titolare di azioni dell'importo complessivo di Euro 174.408,00 (centosettantaquattromilaquattrocentootto /00);

Comune di Castagneto Carducci in persona di Michele Biagi a ciò delegato titolare di azioni dell'importo complessivo di Euro 174.408,00

dell'organo amministrativo in persona del Comparente e dei consiglieri Scordo Remo, Gori Franco, Martelloni Pierluigi, Angelillis Carlo Antonio, Razzolini Ilo, Enzo Chioini e del collegio sindacale in persona del dott. Franco Gargani, rag. Toccaceli Marco e Conti Zeno

dei quali dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione

dichiara

validamente costituita la presente assemblea ed atta a deliberare sull'argomento innanzi trascritto

Prende la parola il Comparsente il quale comunica all'assemblea che si rende necessario modificare l'articolo 29 del vigente statuto sociale per uniformarsi alla recente normativa entrata in vigore con la Finanziario 2007 e con il DM 26 giugno 2007

Propone la lettura della modifica all' articolo innanzi menzionato e di ciò incarica me notaio

Terminata la lettura non ci sono interventi

Invitata a votare per alzata di mano, l'assemblea delibera all'unanimità:

di approvare la modifica all'articolo 29 dello statuto sociale così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione e letta in assemblea

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 16 (sedici)

Il comparsente consegna a me notaio Copia dello statuto sociale con le modifiche approvate per allegarlo al presente verbale sotto la lettera A).

Il comparsente delega me notaio a svolgere presso il Registro delle Imprese competente tutte le pratiche per il deposito del presente verbale e dispensa me notaio dalla lettura dell'allegato.

Richiesto

io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alla parte che da me interpellata lo dichiara conforme alla propria volontà, lo approva e con me notaio lo sottoscrive in calce e firma a margine alle ore 16(sedici)

Consta di fogli due su pagine intere tre e parte della presente, scritte in gran parte a macchina da persona di mia fiducia ed in minor parte di mio pugno.

Firmato Fulvio Murzi-Angela Lallo Notaio

REGISTRATO L'8 NOVEMBRE 2007 AL N 3485 SERIE 1T

Allegato A all'atto N 62756 / 22264 repertorio
STATUTO DELLA " ASIU - SOCIETA' PER AZIONI".

Art. 1 - Denominazione

Ai sensi dell'art 113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è costituita una società per azioni avente la denominazione sociale " ASIU - Società per Azioni".

La società è a prevalente partecipazione pubblica ai sensi del menzionato articolo e degli articoli 2325 e seguenti del codice civile e in particolare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2449 e seguenti C.C.

Art. 2 - Sede

La società ha sede in Piombino all'indirizzo risultante dal-

l'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede nel territorio nazionale, di istituire o di sopprimere sedi secondarie e di istituire o sopprimere unità locali operative.

Art. 3 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 4 - Oggetto

La società ha per oggetto:

a) la gestione dei rifiuti solidi urbani pericolosi e non pericolosi in tutte le categorie e fasi identificate dalle vigenti leggi;

b) gestione dei servizi di igiene urbana che pur facendo specifico riferimento a quanto previsto alla lettera i) siano comunque collegati o connessi a problematiche di salvaguardia di situazioni ambientali e igieniche;

c) gestione di servizi complementari a quelli di igiene urbana anche relativi alla tutela del suolo, del sottosuolo, dell'acqua e dell'aria dalle varie forme di inquinamento;

d) gestione di servizi di igiene urbana nel complesso dell'attività di raccolta, stoccaggio, trasporto, trattamento, smaltimento, recupero e raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani interni ed esterni speciali pericolosi e non pericolosi, ivi compresa l'attività di spazzamento;

e) tutte le attività inerenti la definizione della proposta di tariffa di igiene ambientale (TIA), l'applicazione della tariffa e tutte le operazioni di invio e di riscossione;

f) studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica e finanziaria ad enti pubblici nel settore dei pubblici servizi formanti oggetto della società;

g) svolgimento, anche per conto terzi, di tutte le attività riconducibili ai servizi di cui sopra di progettazione, costruzione e manutenzione di impianti e mezzi di trasporto e auto-trasporto, ricerca, programmazione e promozione;

h) assistenza operativa alle autorità competenti ed esercizio, su loro delega, delle attività di monitoraggio ambientale;

i) attività inerenti la bonifica, il ripristino ambientale e la messa in sicurezza dei siti inquinati;

j) lo sfruttamento delle biomasse, la cogenerazione ed il tele-riscaldamento;

k) svolgimento di ogni altra attività complementare e/o sussidiaria a quella di istituto.

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali. La società potrà effettua-

re donoazione di beni sociali siano essi mobili che immobili. La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali. Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare viene esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad Albi professionali, Collegi e Ordini e ogni altra attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dall'art. 113 del D.L. 1 settembre 1993 n. 385.

Art. 5 - Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Art. 6 - Capitale e azioni

Il Capitale Sociale è di Euro 2.016.000,00 ed è diviso in numero 387.600 azioni da Euro 5,16 ciascuna.

Le azioni possono essere rappresentate da titoli azionari.

Possono essere soci i Comuni e le Province della Regione Toscana, gli enti pubblici, gli enti pubblici economici, le associazioni delle categorie economiche, le associazioni rappresentative del movimento cooperativo, gli istituti e le aziende di credito. Possono altresì essere soci altri soggetti di diritto pubblico e di diritto privato.

I Comuni devono possedere, congiuntamente, una partecipazione almeno pari al 51% del capitale sociale.

Art. 7 - Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni con delibera assunta ai sensi dell'articolo 27 (ventisette) del presente statuto e obbligazioni convertibili con delibera assunta ai sensi dell'articolo 13 (tredici) del presente statuto.

I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme dell'articolo 25 (venticinque) del presente statuto.

Art. 8 - Finanziamenti

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Art. 9 Trasferimento delle azioni

Le azioni sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate. La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di azioni.

Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra

vivi ed a causa di morte di azioni o di diritti di opzione. Ove indicato azioni deve comunque leggersi "azioni e diritti di opzione".

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa, previa esibizione del mandato fiduciario, agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Nella dizione "trasferimento a causa di morte" si intendono comprese la successione legittima o testamentaria, a titolo universale o particolare, a persona fisica socia.

Nell'ipotesi di trasferimento di azioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

Le azioni sono trasferibili liberamente solo a favore degli altri soci, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 ultimo comma.

In qualsiasi altro caso di trasferimento delle azioni ai soci, regolarmente iscritti a libro soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre sessanta giorni dalla data di spedizione, risultante dal timbro postale, della offerta di prelazione.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressa-

mente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 (milletrecentoventisei) Codice Civile. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella denunziatio.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità delle azioni offerte, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare le azioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente sarà libero di trasferire tutte le azioni all'acquirente indicato nella comunicazione entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci.

Ove il trasferimento al socio non si verifichi nel termine su indicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà delle azioni. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto.

Nel caso di vendita congiunta di azione da parte di più soci la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le azioni poste in vendita.

Art. 10 Recesso

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) - la modifica dell'oggetto sociale, quando consiste in un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) - la trasformazione della società;
- c) - il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) - la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) - le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g) - la proroga del termine;
- h) - l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione della partecipazione.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre i trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute direttamente dal socio e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso, si opponga alla determinazione del valore da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società. Si applica l'articolo 1349 (mille-trecentoquarantanove), comma 1 (uno) Codice Civile.

L'organo amministrativo offre in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni e

non superiore a novanta giorni dal deposito dell'offerta.
Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inopstate.

Le azioni inopstate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi.

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357 (duemilatrecentocinquantesette), comma 3 (tre) Codice Civile.

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445 (duemilaquattrocentoquarantacinque), commi 2 (due), 3 (tre) e 4 (quattro) Codice Civile; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

Art.11 Unico socio

Quando le azioni risultano appartenere ad un solo socio o muta l'unico socio, l'organo amministrativo, ai sensi dell'articolo 2362 (duemilatrecentosessantadue) Codice Civile, deve depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, l'organo amministrativo ne deve depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni dell'organo amministrativo devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Art. 12 Competenze dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) - l'approvazione del bilancio
- b) - la nomina e la revoca degli amministratori, la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c) - la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- d) - la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Art. 13 Competenze dell'assemblea straordinaria

13.1 - Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) - le modifiche dello statuto;
- b) - la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) - l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili di cui all'articolo 7 (sette) del presente statuto;
- d) - le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Art. 14 Convocazione dell'assemblea

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché nel territorio di uno stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata, da spedirsi al domicilio risultante dal libro dei Soci, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Art. 15 Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Art. 16 Assemblea totalitaria

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa alla assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla di-

scussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 17 Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

Art. 18 Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum

L'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda e ulteriore convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole dei due terzi del capitale sociale.

Art. 19 Norme per il computo dei quorum

Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

Si considerano presenti i soci che abbiano depositato almeno una azione e che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente.

La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea, in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea. Sulla base del numero dei voti presenti alla costituzione dell'assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.

Art. 20 Legittimazione a partecipare alle assemblee

ed a votare

I soci che intendono partecipare all'assemblea, anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 3 (tre) dell'articolo 2370 (duemilatrecentosettanta) Codice Civile, possono, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea, depositare presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione i propri titoli, al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea. Le azioni non possono essere ritirate prima della fine dell'assemblea. Le azioni possono essere depositate in via permanente presso la sede sociale.

Hanno diritto di voto con qualsiasi metodo venga espresso, gli azionisti muniti del diritto di voto in misura non superiore al valore della propria partecipazione.

Ai sensi dell'articolo 2370 (duemilatrecentosettanta) Codice Civile, gli amministratori, in seguito al deposito, sono te-

nuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

Art. 21 Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe

I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se il socio ha conferito la delega ad un soggetto dotato di personalità giuridica, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa il soggetto giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.

Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, a membri dell'organo di controllo o a membri dell'organo amministrativo della società.

Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, a membri dell'organo di controllo o a membri dell'organo amministrativo delle società controllate.

Art. 22 Presidente e segretario dell'assemblea.

Verbalizzazione

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

a) - la data dell'assemblea;

b) - l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (che può anche risultare da apposito allegato al verbale);

c) - le modalità e i risultati delle votazioni;

d) - l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti (che può anche risultare da apposito allegato al verbale);

e) - su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 23 Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale dello svolgimento della stessa, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

Art. 24 Modalità di voto

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Art. 25 Assemblee speciali

Se esistono più categorie di azioni, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza. Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti.

L'assemblea speciale:

a) - nomina e revoca il rappresentante comune;

b) - approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali e degli obbligazionisti;

c) - delibera sulla proposta di concordato preventivo e di amministrazione controllata;

d) - delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti e degli azionisti appartenenti a categorie speciali;

e) - delibera sulle controversie con le società e sulle relative transazioni e rinunce;

f) - delibera sulle altre materie di interesse comune.

La convocazione dell'assemblea speciale avviene su iniziativa del rappresentante comune, dell'organo amministrativo della società o, quando ne facciano richiesta, tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

La procedura della assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alla as-

semblea della società.

La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni proprie, non può partecipare all'assemblea speciale.

Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto all'assemblea speciale.

Le delibere dell'assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 (duemilatrecentosettantasette) e 2379 (duemilatrecentosettantanove) Codice civile.

Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente, laddove l'assemblea speciale non abbia deliberato in merito.

Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli articoli 2417 (duemilaquattrocentodiciassette) e 2418 (duemilaquattrocentodiciotto) Codice Civile.

La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.

Art. 26 Annullamento delle deliberazioni assembleari

L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedono, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

Art. 27 Competenza e poteri dell'organo amministrativo

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.

Gli amministratori debbono richiedere la preventiva approvazione da parte della assemblea ordinaria delle seguenti operazioni:

- a) - cessione dell'unica azienda sociale;
- b) - assunzione di partecipazioni in altre società aventi oggetto non affine, il cui valore sia superiore al dieci per cento del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 28 Divieto di concorrenza

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 (duemilatrecentonovanta) Codice Civile.

Art. 29 Composizione dell'organo amministrativo

La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri. Il numero degli amministratori nominati dall'assemblea non può eccedere quello massimo stabilito dalla normativa che regola la composizione degli organi delle società partecipate dagli Enti Pubblici

Art. 30 Poteri dell'organo amministrativo

All'amministratore unico od al consiglio di amministrazione sono conferiti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi quelli riservati per legge

all'assemblea.

Art. 31 Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo
Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea o nell'atto costitutivo. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea o nell'atto costitutivo, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

Qualora il consiglio di amministrazione sia formato da due consiglieri, in caso di revoca o di dimissioni di uno dei due, si intenderà decaduto l'intero consiglio e dovrà essere convocata senza indugio l'assemblea dei soci per procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo.

La revoca può essere deliberata anche in assenza di giusta causa e, in tal caso, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno, in mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione di questa clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

Art. 32 Presidente del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i membri nominati dai Comuni un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Art. 33 Organi delegati

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 (duemilatrecentottantuno) Codice Civile, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381 (duemilatrecentottantuno), comma 4 (quattro) Codice Civile.

Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

Art. 34 Delibere del consiglio di amministrazione

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente e dal collegio sindacale.

La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante qualsiasi mezzo che consenta il riscontro della ricezione compresi fax e posta elettronica.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno quarantotto ore.

Le modalità di convocazione non devono rendere intollerabilmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri, che per i sindaci.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

Il consiglio può riunirsi e deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie di cui all'articolo 23 (ventitré), comma 1 (uno) del presente statuto. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 35 Rappresentanza sociale

La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione.

Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio.

Art. 36 Remunerazione degli amministratori

Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

La remunerazione degli amministratori investiti della carica di Presidente , amministratore o consigliere delegato è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche

Art. 37 Collegio sindacale

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento e può esercitare il controllo contabile.

L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 (duemilatrecentonovantanove) Codice Civile. La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 23 (ventitré), comma 1 (uno) del presente statuto.

Art. 38 Controlli

La società è assoggettata ai controlli previsti dall'art. 113, comma 4 lett. A, del T.U. del 18.08.2000 n. 267.

Art. 39 Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

Art. 40 Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- a) - per il decorso del termine;
- b) - per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) - per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) - per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 (duemilaquattrocentoquarantasette) Codice Civile;
- e) - nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437 (duemilaquattrocentotrentasette) quater Codice Civile;
- f) - per deliberazione dell'assemblea;
- g) - per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) - il numero dei liquidatori;
- b) - in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) - a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) - gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 41 Patrimoni destinati

Ai sensi dell'art. 2447 bis del codice civile la società potrà costituire patrimoni dedicati.

Art. 42 Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale dovrà essere risolta dall'autorità giudiziaria.

Firmato Fulvio Murzi-Angela Lallo Notaio

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE CARTACEO
AI SENSI DELL'ART. 23, COMMA 5, DEL DLGS 2/2005 CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE
BOLLO ASSOLTO IN MODO VIRTUALE AI SENSI DEL DECRETO 22.0.2007
MEDIANTE M.U.I.